

Studio Mastrangelo
Via Testi n.14
Parma
Tel 0521/233373
Fax 0521/504971
E mail pierluigi@studiomastrangelo.pr.it

A tutti i clienti

CIRCOLARE N.4 DEL 9.6.2021

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L'8 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 il D.L. n. 79/2021, recante "misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", che introduce un assegno temporaneo per i figli minori ("cd. **"assegno ponte"**). L'assegno è finalizzato a sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti **assegni per il nucleo familiare**.

L'assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall'**ISEE** e al numero di figli (fino ad un importo massimo di 217,80 euro), con una **maggiorazione del 30%** dell'importo unitario dell'assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di **50 euro** per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

Assegno temporaneo per i figli minori, in cosa consiste?

A decorrere **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

Studio Mastrangelo

DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, REVISORI CONTABILI

- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Assegno per figli minori, presentazione della domanda

La domanda è presentata in **modalità telematica** all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/200. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa.

Per le domande presentate **entro il 30 settembre 2021**, sono corrisposte le mensilità arretrate **a partire dal mese di luglio 2021**.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante **accredito su IBAN** del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito.

Studio Mastrangelo

DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, REVISORI CONTABILI

